



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



# **cCLEP!**

## **Certified Competencies for Live Event Professionals**

REQUIREMENTS ANALYSIS FOR THE PROFESSIONS OF:  
RIGGER, SCAFFHOLDER, PRODUCTION MANAGER

**ASSOMUSICA**

30<sup>TH</sup> MARCH 2018

Project acronym: cCLEP!  
Project name: Certified Competencies for Live Event Professionals  
Project code: 2017-1-IT01-KA202-006231

### **Document**

#### **Information**

Document ID name: cCLEP\_ REQUIREMENTS ANALYSIS  
Document title: REQUIREMENTS ANALYSIS FOR THE PROFESSIONS OF:  
RIGGER, SCAFFHOLDER, PRODUCTION MANAGER

Output Type: Intellectual Output

Date of Delivery: 30/03/2018

Activity type: Document

Activity leader: MESO

Dissemination level: Public

#### **Document History**

Versions	Date	Changes	Type of change	Delivered by
	30/03/2018		Added Content	ASSOMUSICA

#### **Disclaimer**

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

The project resources contained herein are publicly available under the Creative Commons license [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## RIGGER

### - General context of the sector:

In general, riggers operate in a wide range of industrial sectors (for example: marine, extraction, construction, telecommunications and many others), including the entertainment sector, and the particularly varied and diversified range of live events which represent this industry's main core.

This document will focus on the rigger's profession in the specific area of "live music events".

In Italy, the first prototype of rigging activity in live events can be traced back to the beginning of the strong tradition of OPERA shows, where, still today, these professionals are named with the old Italian theatrical word of "macchinisti" (technicians specialized in set-up, moving/changing and dismantling scenery and sets, including the management of the wires and the wooden bars attached to the grid).

In the contemporary live music sector, riggers are very specialized operators who work both at height and on the ground, in the design, preparation, positioning and installation of rigging systems, made with different types of lifting elements and accessories, designed to support different types of technical, scenic and structural equipment, as well as artists and performers.

Their work is essential in every type of show and venue, from clubs to indoor sport arenas, from stadiums to temporary outdoor locations.

### - Background, Training & Required Certifications:

In Italy the professions of rigger, scaffolder and production manager for the entertainment industry are not officially recognized nationally.

There are no specific government apprenticeship programs.

Also, there are no national official certificates and qualification systems.

At a regional level, the regions of Lazio and Emilia-Romagna have developed systems for the acknowledgment and qualification of professions in the entertainment industry, mainly in the film and theater show areas.

In general, all the apprenticeship programs that are legislatively required are strictly related to Health & Safety knowledge at various levels, depending on the specific activity considered.

All these programs are specified in the *Legislative Decree n. 81/2008*, which is the national Health & Safety framework law. Legislative Decree 81/2008 is also the Italian implementation of the *European Framework Directive 89/391/EEC*.

The *DL 81/08* is dedicated to all aspects of H&S, including all different types of working activity in all different kinds of working environments.

The *article n. 37 of the DL 81/08* contains all indications about the basic general training programs for all workers, which is absolutely mandatory.

This article also contains indications about specific training programs for high risk activities, including working at height on scaffolding structures and on ropes. These are also absolutely mandatory.

For riggers and scaffolders, the *Annex XXI of the DL 81/08* contains all the indications about working at height on scaffolding structures and on ropes training programs.

The *State-Regions Agreement Act of 21/12/2011* establishes that the training is delegated to the Regions, based on the national agreed program, managed by officially certified training centers.

These programs include:

- Training Methodology
- Training Pathway
- Characteristic of Trainers
- Contents of the programs, divided in three areas: Legal, Theoretical, Practical
- Duration of the programs, divided in hours to be dedicated to each one of the three areas
- Evaluation & Certification
- Training Updates

The background of all these programs is the construction industry, there are no references to the entertainment industry.

Between 2011 and 2013, when three tragic fatal accidents occurred in a small timeframe during the set-up and dismantling of big concerts, the national authorities (Ministry of Work and Ministry of Health) realized that, despite having some similarities, the live events construction activities were actually quite different from the building construction ones.

So, in July 2014 a new specific H&S regulation was issued for the live events sector (*DL 22/07/2014*, the so called "stages decree", and the following Ministerial Circular n.35 24/12/2014), where in *Article n. 4, paragraph 1, letters b and c* it established that workers who carry out their activities at height on scaffolding and ropes must receive additional specific training, guaranteed by their employers. This, without any reference to programs, contents or otherwise.

It is now in the hands of the live events private sector to define and manage this "additional training".

At the moment, few rigging and cooperative companies, already certified as training centers for the standard programs, are developing additional parts dedicated to rigging in entertainment.

Some examples can be found here:

<http://www.orionriggers.com/formazione/index.html>

<https://www.lifectruss.com/training>

Assomusica is also working together with the state workers insurance company (INAIL) on the definition and management of the mentioned "additional training" for scaffolders and riggers.

Recap of Certificates needed for riggers required by Italian legislation:

- Generic Health & Safety Training Certificates
- Specific Training Certificates for working at height on ropes
- Medical Fit to Work Certificate
- Specific Training Certificates to drive forklifts, cherry pickers or other machineries
- Certificate of additional training released by the employer.

Even if not formally recognized, International training certificates like PLASA and IPAF are accepted from the inspection authorities.

**- Description (what they do in their professional practice...);**

- Design rigging systems to support technical and scenic material
- Design rigging plots
- Adapt the general rigging plots of tour productions to the specific characteristics of the venues
- List all rigging material needed for the event
- Coordinate all rigging and loading information with production dept. and with the professionals certified to sign-off the project
- Collaborate with scaffolders for ground support construction, especially for lifting components
- Mark out the floor of the venue according to the rigging plot
- Assemble rigging systems and attach them to the rigging points of permanent or temporary structure
- Manage all lifting equipment, including hoists, accessories and trusses
- Carry out all lifting operations

**- Knowledge required;**

- Legislative requirements of General and Specific Health & Safety
- Specific Knowledge of the Ministry of the Interior Circular – Verification of Solidity and Safety of the Hanging Loads (Prot. n. 1689 of 01/04/2011)
- Legislative requirements regarding lifting operations and equipment
- Specific Knowledge of the Machinery Directive 2006/42/CE and the new Guide to Application released in July 2017
- Knowledge of the most general and fundamental notions of physics, mechanics and mathematics
- A thorough knowledge of all the rigging materials and lifting systems on the market
- Knowledge of Autocad Software at advanced level
- Knowledge of the English language at advanced level

**- Skills required;**

- Ability to work with safety at height
- Ability to perform quick and basic calculations regarding still and moving suspended loads
- Ability to perform sight inspections of the materials they are using and to identify potential risks deriving from their condition and maintenance
- Ability to work effectively as part of the Production team
- Ability to effectively communicate, giving and receiving instructions with others

**- Qualification Level at national or European level (if present);**

NONE

## SCAFFOLDER

### - General context of the sector:

In general, the scaffolder is a skilled worker who mainly works in the construction industry. Their primary task is to assemble temporary structures such as scaffolding and platforms, mainly intended to safely support workers (including their tools and materials they use) engaged in operations at height or in similarly precarious situations.

In the entertainment and live event industry the scaffolder works both at height and on the ground and is specialized in the assembly of temporary structures to support the technical (audio, light, video etc.), scenic and artistic elements of the show.

They also take care of all related activities: such as the unloading of the trucks, the positioning of the materials on the ground according to a functional logistics criteria, disassembly and reloading. They access and work at height using anchoring systems, to which PPE can be connected to prevent falls from height, following the vertical development of the structures. They access height also using mobile elevating work platforms (cherry pickers). Their activity also involves the use of forklifts of different types and, for the set-up of ground supports for outdoor events, the coordination of multiple mobile cranes actions.

### - Description (what they do, in their professional practice...);

In the entertainment industry it is possible to identify at least two different levels of scaffolders:

At Standard Level those who:

- Supervise all loading activities of the material into the trucks before the transportation to the venue or location.
- Supervise, and often directly manage, the activities of unloading the materials from the trucks and positioning on the ground in the most appropriate ways according to the procedure and the sequence of set-up of the structures.
- Supervise the management of all the machineries needed to move the material
- Coordinate all crew teams dedicated to the structure material movements (stage hands and climbers), often advising about the best way of to manually manage non-standard materials.
- Directly perform the manual activity of setting-up and dismantling the single component materials of the structures.
- Manage and / or coordinate the correct installation of the plastic covers of the structures, both at height and on the ground
- Prepare and connect the grounding wires on the temporary structures, so the specific electrician can connect them to the permanent grounding system of the venue or location.
- Position and set-up the barricade system of the technical and artistic areas of the show with free standing (anti-panic) barriers, following the project drawn up by a qualified technician in charge of the practices for obtaining the license for the show.

## At Advanced Level:

On top of the activities listed above, the advanced scaffolder manages the following:

- Performs a direct check of compliance and conditions of the venue/location, checking in particular the ground surface that will host and support the main structures (outdoor)
- Carries out geodetic and topographical surveys with tools such as Theodolite and level (outdoor)
- Marks out on the ground the main points that determine the precise positioning of the structures according to designed footprint layout of the event.
- Coordinates the positioning of the materials according to the specific set-up procedures
- Coordinates the crew teams on moving the material during set-up and dismantling, often giving indications concerning the best manual handling of such materials.
- Constantly checks the compliance between the project and the progressive setting-up of the structures.
- Coordinates with the rigging team for the installation of the lifting equipment to bring the roof at height.

### **- Knowledge required;**

- Legislative requirements for General and Specific Health & Safety
- Legislative requirements for general and specific live show licensing
- Understanding of basic legal requirements and responsibilities in construction work
- Knowledge of the most general and fundamental notions of physics, mechanics and mathematics in relation to their application to temporary structures
- Have a thorough knowledge of the systems and materials used to build the structures, as well as their relative design and construction methods
- Competency regarding manual lifting techniques and related equipment
- Knowledge of the characteristics / limitations of different types of machinery (forklift, cherry pickers, cranes)
- Knowledge of Autocad Software at medium/advanced level
- Knowledge of English language at medium/advanced level

### **- Skills required;**

- Ability to read and understand the documents of suppliers and designers such as the area plans, technical designs and drawings, with particular attention to the parts concerning the structures
- Ability to perform quick and basic calculations regarding still and moving suspended loads in relation to the structures loading capacities
- Ability to perform sight inspections of the materials being used and to identify potential risks deriving from their condition and maintenance

- Ability to work safely at height
- Ability to use all the necessary tools at work, including ropes and pulleys, with confidence
- Ability to adequately program the sequences and assembly procedures of the structures to be built
- Ability to identify potential hazards within the working area and be able to take adequate precautions so that they do not become a risk to the health and safety of workers
- Ability to work effectively as a part of the Production team
- Ability to effectively communicate, giving and receiving instructions

### - Background, Training & Required Certifications:

In Italy the professions of rigger, scaffolder and production manager for the entertainment industry are not nationally recognized.

There are no specific government apprenticeship programs.

Also, there are no national official certificates and qualification systems.

At a regional level, the regions of Lazio and Emilia-Romagna have developed systems for the acknowledgment and qualification of professions in the entertainment industry, mainly in the film and theater show areas.

In general, all the apprenticeship programs that are legislatively required are strictly related to Health & Safety knowledge at various level, depending on the specific activities considered.

All these programs are specified in the *Legislative Decree n. 81/2008*, which is the national Health & Safety framework law. Legislative Decree 81/2008 is also the Italian implementation of the *European Framework Directive 89/391/EEC*.

The *DL 81/08* is dedicated to all aspects of H&S, including all different types of working activity in all different kinds of working environments.

The *article n. 37 of the DL 81/08* contains all the indications about basic general training programs for all workers, which is absolutely mandatory.

This article also contains indications about specific training programs for high risk activities, including working at height on scaffolding structures and on ropes. These are also absolutely mandatory.

For riggers and scaffolders, the *Annex XXI of the DL 81/08* contains all the indications about working at height on scaffolding structures and on ropes training programs.

The *State-Regions Agreement Act of 21/12/2011* establish that the training is delegated to the Regions, based on the agreed national program, managed by officially certified training centers.

These programs include:

- Training Methodology
- Training Pathway
- Characteristics of Trainers
- Contents of the programs, divided in three areas: Legal, Theoretical, Practical
- Duration of the programs, divided in hours to be dedicated to each one of the three areas



- Evaluation & Certification
- Training Updates

The background of all these programs is the construction industry, there are no references to the entertainment industry.

Between 2011 and 2013, when three tragic fatal accidents occurred in a small timeframe during the set-up and dismantling of big concerts, the national authorities (Ministry of Work and Ministry of Health) realized that, despite having some similarities, the live events construction activities were actually quite different from the building construction ones.

So, in July 2014 a new specific H&S regulation was issued for the live events sector (*DL 22/07/2014*, the so called "stages decree" and the following Ministerial Circular n.35 24/12/2014), where in the *Article n. 4, paragraph 1, letters b and c* it is established that workers who carry out their activities at height on scaffolding and ropes must receive an additional specific training, guaranteed by their employers. This, without any reference to programs, contents or otherwise.

It is now in the hands of the live events private sector to define and manage this "additional training".

Assomusica is also working together with the state workers insurance company (INAIL) on the definition and management of the mentioned "additional training" for scaffolders and riggers.

Recap of Certifications needed for scaffolder required from the Italian legislation:

- Generic Health & Safety Training Certificates
- Specific Training Certificates for working at height on scaffolding structures
- Medical Fit to Work Certificate
- Specific Training Certificates to drive forklifts, cherry pickers or other machineries
- Certificate of additional training released by the employer.

Even if not formally recognized, International training certificates like PLASA and IPAF are well accepted from the inspection authorities.

**- Qualification Level at national or European level (if present);**

NONE

## PRODUCTION MANAGER

### - General context of the sector;

Differently from riggers and scaffolders, the Production Manager (PM) does not install, assemble, build or directly activate anything. Their job is exclusively managerial.

The PM can be a manager, director or executive, depending on the seniority level.

In live music events the PM is the operative person that works directly for the Producer of the event, and his main job is to manage and coordinate the event from the early stages of design to the very end of the event, in all its different aspects, including finance, legal, technical, logistic creative and artistic.

### - Description (what they do, in their professional practice...);

The PM activities are planning and executing events, managing and coordinating all the different groups of designers involved in the process, such as the creative group (set-designer, lighting designer, visual designer, sound designer, special fx designers), the group of the suppliers, the group of certified engineers and architects involved in the H&S planning and licensing procedures.

The PM also manages all production and pre-production communication with the venues and their staff.

The PM also actively participates in the cost breakdown of the event and works together with the finance dept. to manage the business plan and the actual budget.

The PM prepares the production schedule and the technical rider of the show.

The PM chooses the most suitable vendors according to the specific elements of show.

The PM puts together the production team

The PM puts together the certified professional team for signing-off all legislative mandatory aspects of the show.

### - Knowledges required;

- Knowledge of the full process of event production, from the very first ideation to all the different creative and artistic stages of design, to the various feasibility checks, to the pre-production and the on-site production.
- Knowledge of the full H&S and licensing regulations
- Full knowledge of the live music vendors market
- Knowledge of ticketing and marketing systems in live music business
- Knowledge of promoters, agents, managers and artists interacting modes
- Knowledge of basic structural, mechanical and electrical issues related to live event applications
- Knowledge of Budgeting and financial strategies
- Knowledge and constant updating of all staging, lighting, video, audio, special fx technologies on the market
- Knowledge of Autocad Software at medium/advanced level
- Knowledge of English at medium/advanced level

**- Skills required;**

- Proven leadership and the ability to manage production and crew teams
- High ability in every aspect of communication
- Ability to stay calm and focused working under considerable pressure
- Ability to inspire confidence and thrust in those with whom they work
- Very flexible approach to working hours
- Problem solving ability

**- Background (what the educational and professional paths to acquire the profile);**

The profession of PM is mostly learned through direct in the field experience. Different levels of experience are what makes the difference between PMs. That is why on the whole, the PM background comes after years of technical experience in other professions within the industry, like rigging, lighting, audio, video technicians.

**- Qualification Level at national or European level (if present);**

TBC

**- Required certifications (if any);**

Being a managerial job, there are no required certifications. As per all different types and levels of workers, H&S knowledge is required. Again, a general H&S training program for managers can be found in the *article n. 37 of the DL 81/08*.

**- Training opportunities, and necessity to receive any professional updating (if any).**

Recently, quite a few theoretical apprenticeship courses have been released from private training institutes, but all of them have the problem of the necessity of in the field experience to form a PM.

The practice of internship seems to be a possible answer to this problem.

Between many interns that every summer work 2 or 3 month in the field, few of them remain in the industry as Production Assistants.

To go from Production Assistant to PM level is a long journey, but it is not impossible.

## LINKS AND ANNEXES

*Link to:*

*European Framework Directive 89/391/EEC*

<https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1>

*Legislative Decree n. 81/2008 H&S Framework Law:*

<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf>

*State-Regions Agreement Act of 21/12/2011:*

[http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC\\_034472\\_221%20CSR%20PUNTO%202%20ODG.pdf](http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034472_221%20CSR%20PUNTO%202%20ODG.pdf)

*Annex XXI of the DL 81/08:*

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/SpecialiDossier/2008/decreto-sicurezza/allegati/allegato21.pdf?cmd%3Dart>

*Machinery Directive 2006/42/CE and the new Guide to Application released in July 2017*

[http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery\\_en](http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery_en)

## ANNEX I

### DL 81 2008 - Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al [comma 1](#) sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al **I**. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al [periodo che precede](#) è definita mediante l'Accordo di cui al [comma 2](#).
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
  - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al [presente comma](#) comprendono:
  - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  - c) valutazione dei rischi;
  - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- 7-bis. La formazione di cui al [comma 7](#) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'[articolo 51](#) o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all'[articolo 21, comma 1](#), possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al [comma 2](#), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al [comma 3 dell'articolo 46](#), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al [decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998](#), pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276<sup>(N)</sup>, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro della Salute*

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;

**VISTO** l’articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale all’articolo 88, del d.lgs. n. 81 del 2008 ha aggiunto il comma 2-bis che prevede: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.

**SENTITA** la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, alle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;

**CONSIDERATE** le particolari esigenze connesse allo svolgimento delle attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche;

**CONSIDERATA** l’opportunità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.

**DECRETA**

## **CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI**

### **Articolo 1 Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività:
  - a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
  - b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
  - c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
  - d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

### **Articolo 2 Particolari esigenze**

1. Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate:
  - a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;



- b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
- c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
- d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
- e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
- f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
- g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

### **Articolo 3**

#### **Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008**

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:
  - a) per la definizione di cantiere di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a)* del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 2.
  - b) per la definizione di committente di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *b)* del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;
  - c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 1, lettera *a)* del d.lgs. n. 81 del /2008 deve acquisire le informazioni di cui all'allegato I;
  - d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *a)* del d.lgs. n. 81 del 2008;
  - e) ai fini dell'articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;
  - f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 9, lettera *a)* del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l'idoneità tecnico professionale mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all'allegato II;

- g) non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 81 del 2008;
- h) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera *h*) e 91, comma 1, lettera *a*) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza e di coordinamento sono definiti dall'allegato III;
- i) ai fini dell'articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell'inizio dei lavori;
- j) ai fini dell'articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

#### **Articolo 4**

#### **Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008**

1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2:
  - a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisorie distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
  - b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;
  - c) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

## CAPO II – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

### Articolo 5 Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
  - a) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;
  - b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
  - c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica;
  - d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
  - e) Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore;
  - f) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica;
  - g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
  - h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito;
  - i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

### Articolo 6 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di:
  - a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;

- b) strutture allestitivo biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m<sup>2</sup>;
- c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

## **Articolo 7**

### **Particolari esigenze**

1. Per le attività di cui all'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito indicate:
  - a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
  - b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
  - c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
  - d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;
  - e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
  - f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
  - g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti;
  - h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.

## **Articolo 8**

### **Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008**

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:
  - a) per la definizione di cantiere di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a*) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2;
  - b) per la definizione di committente di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del

- quale si effettuano le attività di cui all'articolo 6, comma 2, limitatamente all'ambito di esplicazione dei richiamati poteri;
- c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 1, lettera *a*) del d.lgs. n. 81 del 2008 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V, relative agli spazi ove realizzare le attività di cui all'articolo 6, comma 2;
  - d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *a*) del d.lgs. n. 81 del 2008;
  - e) ai fini dell'articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;
  - ⊕) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 9, lettera *a*) del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l'idoneità tecnico professionale mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all'allegato II;
  - g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera *h*) e 91, comma 1, lettera *a*) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza sono definiti dall'allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di cui all'allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, redatto dal gestore o dall'organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell'allegato V;
  - h) non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 81 del 2008;
  - i) la recinzione di cantiere di cui all'articolo 96, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza;
  - j) ai fini dell'articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell'inizio dei lavori;
  - k) ai fini dell'articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

## **Articolo 9**

### **Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008**

1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2. La recinzione di cantiere di cui all'articolo 109, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.

## Articolo 10

### Monitoraggio e pubblicazione

1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 LUG. 2014.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

(Giuliano Poletti)



IL MINISTRO DELLA SALUTE

(Beatrice Lorenzin)



---

## **Allegato I – Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea**

1. Le informazioni minime concernenti il sito di installazione dell'opera temporanea sono di seguito riportate:
  - a) dimensioni del luogo di installazione dell'opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l'opera temporanea e le relative attrezzature;
  - b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall'opera temporanea;
  - c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;
  - d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;
  - e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.

**Allegato II – Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_, individuato a mezzo documento: \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante della impresa \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, anche ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA:**

1. che il personale che utilizzerà per i lavori sarà il seguente:

- a) nome, cognome e data e luogo di nascita .....
- b) nome, cognome e data e luogo di nascita .....
- c) .....

2. che tutti i lavoratori di cui al punto 1 hanno svolto corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con la vigente normativa;

3. che in ordine al personale di cui al punto 1 è stato ottemperato ogni obbligo in materia di salute e sicurezza conformemente alla vigente normativa;

4. che tutti i lavoratori di cui al punto 1 sono a conoscenza delle procedure aziendali utilizzate per la realizzazione delle attività di cui ai lavori e hanno la competenza professionale per applicarle.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

TIMBRO (O INDICAZIONE DELL'AZIENDA) E FIRMA

\_\_\_\_\_



---

**Allegato III – Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento**

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

1. non operano:

la lettera *i*) del punto 1.1.1;

*a*) le lettere *i*) e *n*) del punto 2.2.2;

*b*) le lettere *b*); *b-bis*); *d*); *e*); *f*); *g*); *l*); *m*) del punto 2.2.3;

*c*) il punto 3.1;

*d*) la lettera *e*) del punto 3.2.1;

*e*) il punto 3.2.2;

*f*) la lettera *d*) del punto 4.1.1.;

*g*) i punti 4.1.2.; 4.1.5.; 4.1.6.

2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

*a*) il punto 2.1.4 è sostituito con il seguente:

2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria;

*b*) il punto 2.1.5 è sostituito con il seguente:

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato III.1;

*c*) il punto 2.2.1. è sostituito con il seguente:

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato I, in relazione:

*a*) alle caratteristiche dell'area di cantiere;

*b*) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;

*c*) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

*d*) il punto 2.3.1. è sostituito con il seguente:

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;

*e*) il titolo 3. è sostituito con il seguente:

**3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

*f*) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente:

3.2. - Contenuti minimi;

g) la lettera *d)* del punto 3.2.1. è sostituita dalla seguente:

*d)* l'elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere;

---

**Allegato III.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008**

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV.1 del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

a) il punto 1. è sostituito con il seguente:

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; recinzioni di cantiere;

b) il punto 2 è sostituito con il seguente:

2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo.

---

#### **Allegato IV – Informazioni minime sul quartiere fieristico**

1. Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall'organizzatore relativamente:
  - a) a tutte le attrezzature permanenti presenti;
  - b) alla viabilità;
  - c) alla logistica in generale;
  - d) agli impianti a rete fissa installati.

---

**Allegato V – Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 per le manifestazioni fieristiche**

1. Il documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, è specifico per ogni manifestazione fieristica, i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi all'articolo 15 del d.lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo al contesto e al sito in cui la manifestazione si svolge, e contiene almeno:
  - a) Orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;
  - b) Caratteristiche del quartiere fieristico;
  - c) Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico;
  - d) Piano di emergenza del quartiere fieristico;
  - e) Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;
  - f) Indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure preventive e protettive da adottare.

---

## Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

### 1. non operano:

- a) la lettera *i*) del punto 1.1.1.;
- b) le lettere *i*) e *n*) del punto 2.2.2.;
- c) le lettere *b*); *b-bis*); *d*); *e*); *f*); *g*); *l*); *m*) del punto 2.2.3.;
- d) il punto 3.1.;
- e) la lettera *e*) del punto 3.2.1.;
- f) il punto 3.2.2.;
- g) la lettera *d*) del punto 4.1.1.;
- h) i punti 4.1.2.; 4.1.5.; 4.1.6.

### 2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

- a) la lettera *a*) del punto 1.1.1. è sostituita con la seguente:
  - a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di ideazione/studio delle strutture allestitivie in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. L'ideazione/studio delle strutture allestitivie è effettuata nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
- b) il punto 2.1.4. è sostituito con il seguente:
  - 2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria;
- c) il punto 2.1.5 è sostituito con il seguente:
  - 2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato VI.1;
- d) il punto 2.2.1. è sostituito con il seguente:
  - 2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui agli allegati IV e V, in relazione:
    - a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
    - b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
    - c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

- e) il punto 2.3.1. è sostituito con il seguente:  
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;
- f) il titolo 3. è sostituito dal seguente:  
3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA;
- g) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente:  
3.2. - Contenuti minimi;
- h) la lettera d) del punto 3.2.1. è sostituita dalla seguente:  
d) l'elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere;
- i) la lettera g) del punto 4.1.1. è sostituita dalla seguente:  
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti e attrezzature;

---

**Allegato VI.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.**

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV.1 del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

a) il punto 1. è sostituito con il seguente:

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo qualora non predisposti dal gestore;

b) il punto 2. è sostituito con il seguente:

2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo qualora non predisposti dal gestore.





*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale della tutela delle condizioni di  
lavoro e delle relazioni industriali**

**Divisione VI**

Sede,

*Rif. nota prot. n.                      del*

*Allegati n. 1*

**A Direzioni Reg.li e Territ.li del  
lavoro**

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Coordinamento Tecnico delle  
Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle  
Regioni**

**Provincia autonoma di Trento**

**Provincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del lavoro**

**ASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)**

**INAIL**

**Organizzazioni  
rappresentative dei datori di  
lavoro**

**Organizzazioni  
rappresentative dei lavoratori**

**e, p.c. a : Ministero della Salute**

**LORO SEDI**


---

**Oggetto: Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.**

---

Su conforme parere del G.d.L. istituito presso questo Ministero, costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Coordinamento tecnico delle Regioni e dell'INAIL, allo scopo di fornire le Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, sono state elaborate ed approvate le Istruzioni riportate in Allegato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**dott. Paolo Onelli**



CM/circolare palchi e fiere

**Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014**

## CAPO I

### Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

#### 1 Campo di applicazione

L'articolo 1 del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, di seguito denominato DI, individua quale campo di applicazione le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, di seguito denominate OT, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali. Sono comprese, nelle suddette attività anche quelle di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici e le lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature. Non sono pertanto comprese dall'applicazione delle previsioni del DI le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle OT.

Per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali si intendono gli eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di OT.

Sono escluse dall'applicazione del DI e dall'applicazione del Capo I del Titolo IV del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato d.lgs. n. 81 del 2008:

- il montaggio e lo smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Si tratta di pedane per lo più modulari, assemblate in varie combinazioni e che realizzano superfici calpestabili che non implicano lavori in quota ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008.

- il montaggio e lo smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri. Gli aspetti dimensionali si riferiscono alla OT nella sua interezza ovvero comprensiva degli elementi di sostegno con appoggio al pavimento. Tali OT sono caratterizzate da semplicità costruttiva e da limitate dimensioni, le cui fasi di realizzazione si svolgono in maniera prevalente senza esporre i lavoratori all'effettuazione di lavori in quota. Per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc.) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra.

- il montaggio e lo smontaggio di OT prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m misurati all'estradosso. Si tratta di OT in cui tutti i componenti sono forniti dal fabbricante, ivi comprese le istruzioni di montaggio e smontaggio di detti componenti secondo configurazioni predefinite.

#### 2 Particolari esigenze

L'articolo 2 del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT. Esigenze che hanno condotto all'emanazione dello stesso DI ai fini dell'applicabilità del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

### 3 Terminologia e definizioni

#### 3.1 – Cantiere

È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

#### 3.2 – Opere Temporanee

Le OT considerate in questo documento sono prevalentemente:

- temporanee;
- modulari;
- montabili / smontabili;
- trasportabili;
- reimpiegabili.

Le OT risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell'accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.).

I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono:

- elementi tralicciati (ad esempio: torri e americane);
- elementi di ponteggi;
- elementi per tribune;
- elementi di raccordo e di giunzione;
- elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, ecc.);
- ecc..

Il palco è l'OT sopra cui si svolge l'azione di esibizione/rappresentazione/intrattenimento. Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche.

Il palco è solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi.

Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o ad altro, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata "americana". Tale travatura reticolare è montata su supporti (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale e/o orizzontale.

La pedana può essere fissa, semovente ovvero dotata di ruote per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema permette di separare l'area di appendimento delle strutture dall'area di allestimento della pedana e degli strumenti.

La pedana può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche.

Le strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., hanno forme diverse in relazione al tipo di struttura o attrezzatura che devono sostenere. Ad esempio:

- a torre per i proiettori di luce, sistemi audio, postazione regia e riprese video,
- ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video,
- a traliccio ad anello o lineare per sostenere l'apparato illuminotecnico o acustico, ecc.

Queste opere possono essere posizionate in qualsiasi zona del sito in cui si effettua lo spettacolo.

### 3.3 – Committente

È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.

Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l'evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all'articolo 89 del d.lgs. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l'obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all'articolo 93, comma 2, del d.lgs. 81 del 2008.

Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione dell'OT di cui all'Allegato I del DI e le documentazioni e le certificazioni dell'opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.

## 4 *Luogo o sito dello spettacolo*

Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l'evento sono:

Al coperto:

- teatri
- palazzetti
- tendostrutture
- ecc.

All'aperto:

- piazze
- stadi
- parchi
- ecc.

Le caratteristiche delle OT, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare devono essere valutate in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l'evento.

È pertanto necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito, quali ad esempio:

- dimensioni del luogo di installazione della OT in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi della stessa e delle relative attrezzature necessarie;
- portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalla OT e durante le fasi di allestimento e disallestimento della stessa;
- strutture preesistenti dedicate all'ancoraggio di americane o dispositivi simili o di idonei punti di ancoraggio se questi non sono presenti, corredate da documentazione indicante le caratteristiche dei carichi massimi sospesi ammissibili.
- caratteristiche di sicurezza degli impianti già presenti.

Il proprietario/gestore del luogo o sito dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche del sito di cui all'Allegato I del DI e metterla a disposizione del committente.

## **5 Misure preventive**

Gli articoli 3 e 4 del DI riportano le modalità applicative dei precetti del Capo I e II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT. Oltre a quanto già espresso nei punti 3 e 4 precedenti riveste particolare importanza quanto di seguito riportato.

### **5.1 – Valutazione idoneità delle imprese**

Il committente ha il preciso obbligo di verificare preliminarmente all'affidamento dei lavori l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi a cui intende affidare i lavori. Per le attività che rientrano nel campo di applicazione del DI detta valutazione può essere svolta, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di subappalti o contratti d'opera, per le imprese affidatarie valgono gli obblighi di cui all'articolo 97 d.lgs. n. 81 del 2008.

Le imprese straniere possono dimostrare al Committente la loro idoneità tecnico professionale mediante l'utilizzo del modello riportato nell'Allegato II del DI.

### **5.2 – Contenuti minimi dei piani della sicurezza**

L'Allegato III del DI elenca i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore oggetto delle presenti istruzioni. Con le indicazioni di cui all'Allegato III trovano applicazione i modelli semplificati del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto interministeriale 9 settembre 2014.

Nel caso in cui le OT abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo 1, comma 3 del DI, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.

### **5.3 – Realizzazione della OT e lavori in quota**

I lavori di montaggio, smontaggio, allestimento e disallestimento di una OT possono essere svolti senza l'ausilio di opere provvisorie diverse dalla stessa OT qualora la stessa OT sia in grado di permettere di svolgere le attività lavorative in condizioni di sicurezza mediante l'utilizzo di DPI o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. È necessario che nella documentazione di progetto della OT, contestualmente all'esplicitazione delle procedure di lavoro, vengano individuati i punti di ancoraggio che permettono il corretto utilizzo dei DPI o dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Le altre disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto applicabili, rimangono comunque vigenti.

In particolare si evidenzia la necessità che il montaggio e lo smontaggio della OT:

- avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto relativo al sito di realizzazione dell'evento
- avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.)

- sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati
- venga effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori al fine di garantire la corrispondenza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto
- sia garantito il controllo e la manutenzione degli elementi delle OT secondo le informazioni fornite dal produttore degli stessi allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti la OT deve essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal costruttore della stessa OT costituiscono un pertinente riferimento, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell'Allegato XIX del d.lgs. n. 81 del 2008.

## 6 **Requisiti formativi**

Per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazione e l'informazione di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. n. 81 del 2008. In particolare la formazione dei lavoratori deve avvenire con le modalità di cui all'Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.

Per ogni evento devono essere identificate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.

Nel seguito si elencano, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per alcune categorie di lavoratori.

- **Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta)**

Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 77, comma 4, lettera *h*) del d.lgs. n. 81 del 2008, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta richiede uno specifico addestramento ai sensi dell'articolo 77, comma 5, lettera *a*) del medesimo Decreto. La frequenza ai corsi di cui all'Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 è considerata assolvimento a tale obbligo.

- **Formazione e addestramento all'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi dell'Allegato XXI del d.lgs. 81 del 2008)**

L'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi richiede una specifica formazione di cui all'Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008.

- **Formazione e addestramento al montaggio della O.T.**

I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee sono soggetti agli obblighi formativi di cui all'Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di utilizzo di elementi non rientranti tra quelli facenti parte delle autorizzazioni ministeriali di cui all'articolo 131 del d.lgs. n. 81 del 2008, è necessario che venga erogata da parte del datore di lavoro una ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, finalizzati all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione delle OT.

- **Formazione specifica per la gestione delle situazioni di emergenza**

I lavoratori designati per i compiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 81 del 2008, ricevono adeguata e specifica formazione secondo l'articolo 37, comma 9 del medesimo decreto.



- **Formazione e addestramento all'utilizzo di attrezzature di lavoro particolari**

L'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari, ad esempio piattaforma di lavoro mobile elevabile o di carrello elevatore semovente con conducente, richiede una specifica formazione di cui all'Accordo Stato Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.

## **CAPO II**

### **Manifestazioni fieristiche**

#### **1 Campo di applicazione**

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il Capo II del DI concerne le disposizioni relative all'attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche. Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle fasi di montaggio e smontaggio di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee, configurandosi un'attività assimilabile a quella cantieristica.

Sono escluse dal campo di applicazione le strutture allestitivo aventi un ridotto sviluppo in altezza, inferiori a 6,50 m o aventi, nel caso delle strutture allestitivo biplanari, il secondo livello di contenute dimensioni, inferiore a 100 m<sup>2</sup>.

Sono anche escluse le tendostrutture con un'altezza all'estradosso fino a 8,50 m e strutturalmente indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di kit con dettagliate indicazioni circa configurazioni e carichi massimi.

Se nel contesto di manifestazioni fieristiche vengono allestite specifiche opere temporanee destinate a spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, per queste trova applicazione il Capo I del DI.

#### **2 Particolari esigenze**

L'articolo 7 del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee. Esigenze che hanno condotto all'emanazione dello stesso DI ai fini dell'applicabilità del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

#### **3 Terminologia del settore e definizioni**

##### **3.1 – Terminologia del settore**

L'articolo 5 del DI riporta le definizioni in uso nel settore fieristico.

##### **3.2 – Cantiere**

È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio della singola struttura allestitivo, tendostruttura o opera temporanea. All'interno di un quartiere fieristico vi possono essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un distinto committente.

### 3.3 – Committente

È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l'evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all'articolo 89 del d.lgs. n. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l'obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all'articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea di cui all'Allegato IV del DI e le eventuali documentazioni e le certificazioni della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.

## 4 Luogo o sito della manifestazione

Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l'installazione di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee sono:

- all'interno di una struttura organizzata, al chiuso o all'aperto;
- all'interno di un'area organizzata *una tantum* per il particolare evento.

Al fine della realizzazione delle strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee è necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito di installazione, ed almeno quelle riportate nell'Allegato IV al DI.

Il gestore del sito di installazione dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche e metterla a disposizione del committente.

Il gestore/organizzatore, nella veste di datore di lavoro committente, verificata l'esistenza di interferenze fra le proprie attività e quelle dei cantieri in allestimento per conto degli espositori, deve anche predisporre e mettere a disposizione dei suddetti espositori il documento unico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato V del DI.

## 5 Misure preventive

L'articolo 8 e 9 del DI riportano le modalità applicative dei precetti del Capo I e II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. Oltre a quanto già espresso nei punti 3 e 4 precedenti riveste particolare importanza quanto di seguito riportato.

### 5.1 – Valutazione idoneità delle imprese

Il committente ha il preciso obbligo di verificare preliminarmente all'affidamento dei lavori l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi a cui intende affidare i lavori di allestimento. Per le attività che rientrano nel campo di applicazione del DI

CM/circolare palchi e fiere

detta valutazione può essere svolta, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di subappalti o contratti d'opera, per le imprese affidatarie valgono gli obblighi di cui all'articolo 97 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Le imprese straniere possono dimostrare al Committente la loro idoneità tecnico professionale mediante l'utilizzo del modello riportato nell'Allegato II del DI.

## **5.2 – Contenuti minimi dei piani della sicurezza**

L'Allegato VI del DI elenca i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore oggetto delle presenti istruzioni. Con le indicazioni di cui all'Allegato VI trovano applicazione i modelli semplificati del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto interministeriale 9 settembre 2014.

Nel caso in cui le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo 6, comma 3 del DI, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.

## **5.3 – Realizzazione delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee**

Nel caso di montaggio o smontaggio di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee è prevista la possibilità di svolgere le attività senza l'installazione di una specifica recinzione dell'area di cantiere e di sostituire quest'ultima con un'apposita sorveglianza.

Le altre disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, per quanto applicabili rimangono comunque vigenti.

In particolare si evidenzia la necessità che il montaggio e lo smontaggio delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee:

- tenga conto delle attività di trasporto e carico/scarico dei materiali, con la valutazione ed individuazione delle aree dedicate e delle attrezzature da utilizzare
- tenga conto degli altri eventuali cantieri attigui con i conseguenti fattori esterni interferenti
- tenga conto di eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante e per gli altri cantieri attigui
- avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto
- avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.)
- sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati
- avvenga a seguito di adeguato controllo e manutenzione degli elementi costituenti le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, secondo le informazioni fornite dal produttore delle stesse, allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee deve essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal costruttore delle stesse strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee costituiscono un pertinente riferimento, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell'Allegato XIX del d.lgs. n. 81 del 2008.

## 6 **Requisiti formativi**

Per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazione e l'informazione di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. n. 81 del 2008. In particolare la formazione dei lavoratori deve avvenire con le modalità di cui all'Accordo Stato-Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.

Per ogni evento devono essere identificate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.

Nel seguito si elencano, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per certe categorie di lavoratori del settore fieristico.

- **Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta)**

Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 77, comma 4, lettera *h*) del d.lgs. n. 81 del 2008, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta richiede uno specifico addestramento ai sensi dell'articolo 77, comma 5, lettera *a*) del medesimo Decreto. La frequenza ai corsi di cui all'Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 è considerata assolvimento a tale obbligo.

- **Formazione specifica per la gestione delle situazioni di emergenza**

I lavoratori designati per i compiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 81 del 2008, ricevono adeguata e specifica formazione secondo l'articolo 37, comma 9 del medesimo decreto.

- **Formazione e addestramento all'utilizzo di attrezzature di lavoro particolari**

L'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari, ad esempio piattaforma di lavoro mobile elevabile o carrello elevatore semovente con conducente, richiede una specifica formazione di cui all'Accordo Stato Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.

- **Formazione e addestramento al montaggio di ponteggi prefabbricati**

I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio di ponteggi prefabbricati sono soggetti agli obblighi formativi di cui all'Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008.